



# COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

AREA SEGRETERIA

Via G. Marconi 26  
36023 Longare (VI)  
codice fiscale  
00415090240  
tel. 0444/555012  
fax 0444/953441

Prot. n. 5035

Ord. n. 19 del 16/04/2020

**OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19. MODALITA' DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI.**

## IL SINDACO

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 6 dell'11-03-2020, prot. 3518, ad oggetto: *“Emergenza coronavirus – Covid-19 – Modalità di accesso agli uffici comunali”*, con la quale (per le motivazioni vi addotte) è stato disposto che – sino a tutto il 03-04-2020 – l'accesso fisico presso gli uffici comunali avvenga esclusivamente per i casi urgenti ed improrogabili, solo su (e previo) appuntamento e con scaglionamento degli accessi per ciascun ufficio, il tutto nei termini e con le modalità in essa (Ordinanza) meglio descritti.

VISTA la successiva propria precedente Ordinanza n. 11 del 02-04-2020, prot. 4291, con la quale l'efficacia delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 6 dell'11-03-2020, prot. 3518 è stata prorogata sino a tutto il 19 aprile 2020.

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (G.U., s.g., n. 26 del 01-02-2020) con la quale è stato dichiarato – per sei mesi – lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTA la direttiva n. 1/2020, del 25-02-2020, della Funzione Pubblica, ad oggetto: *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”* la quale espressamente raccomanda (paragrafo 8) di evitare – negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico, o in generale nei locali frequentati da personale esterno – il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi.

VISTA la direttiva n. 2/2020 della Presidenza del consiglio dei ministri, Ministro per la pubblica amministrazione, ad oggetto: *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

OSSERVATO che detta direttiva (2/2020) espressamente chiarisce – al paragrafo 7, tra le misure di gestione, prevenzione e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale) e che le pubbliche amministrazioni limitano l'accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

VISTO il decreto legge n. 18 del 17-03-2020, con particolare riferimento all'art. 87, che dispone misure straordinarie in tema di organizzazione del lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione, alla luce dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019.

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, contenete ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

VISTO che, in base all'art. 8 del predetto DPCM:

- le disposizioni ivi contenute producono effetti dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 03 maggio 2020;
- dalla data di efficacia del (predetto) decreto cessano di produrre effetti i DPCM 08 marzo 2020, 09 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 01 aprile 2020.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020 (B.U.R Veneto n. 50 del 13-04-2020) recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

VISTE le disposizioni tutte in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

VISTI gli artt. 7-bis, 50, 54 e 147-bis del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) e vista la legge n. 241 del 07-08-1990.

VISTO l'art. 50, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco la competenza di coordinare gli orari dei servizi alle esigenze complessive e generali dell'utenza.

RAVVISATA la necessità di confermare la modifica dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali nonché le modalità di accesso del pubblico medesimo agli Uffici comunali stessi.

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.

### **ORDINA**

- 1) L'accesso fisico presso gli uffici comunali avviene esclusivamente per i casi urgenti ed improrogabili, solo su (e previo) appuntamento e con scaglionamento degli accessi per ciascun ufficio (preferibilmente nel numero di una persona/utente per ufficio, secondo il prudente apprezzamento dell'ufficio interessato).
- 2) Sono fatte salve ulteriori indicazioni ministeriali sull'evoluzione della situazione.
- 3) Il carattere di urgenza o improrogabilità della richiesta di accesso viene definito dagli uffici comunali, secondo il loro prudente e ragionevole apprezzamento. E' obbligo ed onere dell'utente richiedente attivarsi per tempo e con congruo anticipo, rispetto ad eventuali scadenze di legge.
- 4) Gli utenti richiedenti devono avanzare o inviare le richieste di appuntamento via posta elettronica (e-mail) o per telefono; il numero telefonico e la mail da utilizzare per fissare gli appuntamenti sono:
  - Telefono 0444/555.012 e selezionare l'ufficio desiderato tramite il risponditore automatico;
  - PEC: [longare.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:longare.vi@cert.ip-veneto.net)
  - E-mail: [segreteria@comune.longare.vi.it](mailto:segreteria@comune.longare.vi.it)
- 5) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti dalla data del 20 aprile 2020 e sono efficaci fino a tutto il 09 maggio 2020 (termini iniziale e finale compresi).
- 6) Di trasmettere copia della presente Ordinanza a tutti gli Uffici Comunali e di pubblicarla all'albo Pretorio del Comune, sul sito web istituzionale dell'ente, informandone la cittadinanza tramite i consueti canali.

Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa.

Il Sindaco  
Matteo Zennaro